TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 31

Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la CONSOB puo' avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB. La CONSOB disciplina, con regolamento:

a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate;

b) le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicita';

c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso e' soggetto;

d) le attivita' incompatibili con l'esercizio dell'attivita' di promotore finanziario;

e) le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23,

comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

g) le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta;

h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 29 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	II — Disciplina degli intermediari
Titolo	II — Servizi e attività di investimento
Capo	IV — Disciplina dell'offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-31-consulenti-finanziari-abilitati-all-offerta-fuori-sede-e-organismo-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it